



La CCD in arrivo
Focus su «valutazione del merito di credito» ed
«estinzione anticipata»

*Francesca Santilli – Responsabile Ufficio consulenza
legale e amministrativa*

Valutazione del merito di credito:

- Principi generali
- Linee Guida EBA
- La responsabilità
- Duty to deny
- Valutazione del merito di credito e privacy

Estinzione anticipata:

- Il contesto post Lexitor
- Le posizioni espresse dal mondo bancario italiano ed europeo
- La posizione del Parlamento
- Il nuovo art. 29 e considerando 62
- La decisione della CGUE sul credito Immobiliare
- Uno sguardo all'Italia

Testo del negoziato

Member States shall require that, before concluding a credit agreement, the creditor makes a thorough assessment of the consumer's creditworthiness. That assessment shall be done **in the interest of the consumer, to prevent irresponsible lending practices and over-indebtedness**, and shall take appropriate account of factors relevant **to verifying the prospect of the consumer to meet his or her obligations under the credit agreement.**

Gli Stati membri dovranno richiedere che, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore svolga un'approfondita valutazione del merito di credito del consumatore, al fine di prevenire pratiche di prestito irresponsabile e di sovraindebitamento, e terrà in debita considerazione i fatti rilevanti per verificare la prospettiva che il consumatore sia in grado di far fronte ai propri impegni assunti ai sensi del contratto di credito .

Come condurre la valutazione del merito di credito:

- ❖ sulla base di informazioni rilevanti ed accurate sulle entrate e sulle uscite del consumatore e su altre circostanze economiche che sono necessarie e proporzionate alla natura, alla durata, all'ammontare, e al rischio di credito del consumatore
- ❖ queste informazioni **possono includere documenti che provino le entrate o altre fonti di rimborso**, informazioni su beni finanziari (financial assets) e debiti/obbligazioni (liabilities) o informazioni su altri impegni finanziari
- ❖ **queste informazioni non includeranno categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 (1) del GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)**



POSSIBILE RECITAL?

La valutazione del merito di credito dovrebbe essere basata su informazioni sulla situazione economica e finanziaria, incluse entrate ed uscite del consumatore.

Le Linee Guida EBA su “loan origination and monitoring (EBA/GL/2020/06)” forniscono orientamenti **su quali categorie di dati potrebbero essere utilizzati per il trattamento dei dati personali a fini di valutazione del merito di credito**, che includono “evidences” sulle entrate o su altre fonti di rimborso, informazioni sul financial assets and liabilities, or information su altri impegni finanziari.

The European Banking Authority should keep developing guidelines specifying how creditors should perform the assessment of consumer creditworthiness.

POSSIBILE RECITAL?

«These guidelines should specify the type of data recommended to perform the creditworthiness assessment in accordance with this directive and should be regularly updated. They should take into account the interest of the consumers and protection against over-indebtedness, consider the types of credits offered in the Union and detail specific recommendations for specific credit offers if deemed necessary. When preparing the guidelines, the EBA should consult relevant public authorities and stakeholders including civil society and consumer organisations. Such guidelines should be considered together with the European Banking Authority guidelines on product oversight and governance arrangements for the retail banking products covering consumer credit, which aim at addressing the misconduct of financial institutions that can cause significant consumer detriment.»

Nuovo considerando 44

Member States should ensure **that consumers can pursue remedies** against the creditor, credit intermediary **in the event of problems related to the credit agreement**, in accordance with national rules of general civil law.

Those remedies should be proportionate and effective, **could include compensation for damage suffered by the consumer** and, where relevant, a **reduction in the total cost of the credit or the termination of the credit agreement**.



La valutazione del merito di credito – La Responsabilità

Nuovo considerando 44 Considerazioni

- ❖ La scelta fatta oggi dal nostro legislatore (e non solo) **fa leva sul collegamento tra la valutazione del merito di credito e la disciplina prudenziale**
- ❖ è interesse del creditore valutare con la massima attenzione la capacità del consumatore ad adempiere agli obblighi contrattuali rimborsando regolarmente il credito

Attenzione a non disincentivare politiche di credito agevolate e ad evitare un inasprimento dell'accesso al credito verso i consumatori soprattutto con minor standing creditizio, i quali verrebbero spinti alla ricerca di fonti di finanziamento che sono al di fuori del contesto legale (e vigilato dalle Autorità) nel quale operano gli intermediari bancari e finanziari



Duty to deny

Member States shall ensure that the creditor **only makes the credit available to the consumer where the result of the creditworthiness assessment indicates that the obligations resulting from the credit agreement or the agreement are likely to be met** in the manner required under that agreement, taking into account relevant factors as referred to in paragraph 1.

A positive assessment is without prejudice to the freedom of contract of the creditor to grant credits.



Valutazione del merito di credito e Privacy

Laddove la valutazione del merito di **credito implichi l'utilizzo di trattamenti automatizzati di dati personali**, gli Stati membri assicureranno che il consumatore ha il diritto e sia informato del suo diritto di chiedere e di ottenere dal creditore l'intervento umano, consistente nel diritto di:

- ❖ chiedere ed ottenere dal creditore una chiara e comprensibile spiegazione della valutazione del merito di credito, inclusa una **spiegazione sulla logica e sui rischi connessi al trattamento automatizzato dei dati personali**, così come sulla sua significatività e sui suoi effetti sulla decisione
- ❖ esprimere il proprio punto di vista al creditore e **richiedere una revisione della valutazione del merito di credito e la della decisione sull'erogazione del credito da parte del creditore**

“Where the creditworthiness assessment involves the use of processing of personal data, Member States shall ensure that the consumer has and is informed of his or her right to request and obtain from the creditor human intervention, consisting of the right to:

- request and obtain from the creditor a clear and comprehensible explanation of the assessment of creditworthiness, including on the logic and risks involved in the automated processing of personal data as well as its significance and effects on the decision;*
- express his or her point of view to the creditor and (c) request a review of the assessment of the creditworthiness and the decision. on the granting of the credit by the creditor”.*

Gli Stati membri assicurano che laddove **la domanda di credito venga respinta il creditore informi il consumatore senza ritardo del rifiuto** e, “where relevant” indirizzi il consumatore sui servizi di debt advice facilmente accessibili al consumatore.

Where applicable, il creditore informerà il consumatore sul fatto che la valutazione del merito di credito è basata sul trattamento automatizzato di dati **e sui diritti del consumatore a un intervento umano e sulla procedura per contestare la decisione.**

“Member States shall ensure that where the credit application is rejected the creditor is required to inform the consumer without delay of the rejection and, where relevant, refer the consumer to debt advisory services easily accessible to consumers., Where applicable, the creditor shall be required to inform the consumer of the fact that the assessment of creditworthiness is based on automated processing of data and about the consumer’s right to a human assessment and the procedure for contesting the decision”.

L'approccio illustrato:

- ❖ pregiudica la discrezionalità del creditore nell'effettuare tali valutazioni, in contrasto con l'obiettivo di evitare situazioni di sovraindebitamento. Collegato a ciò, non è chiaro cosa si intenda praticamente per diritto del consumatore di “richiedere e ottenere l'intervento umano...per rivedere la decisione...”.
- ❖ il diritto del consumatore di ottenere una chiara spiegazione della valutazione della valutazione del merito di credito, compresa la logica che ne è alla base, può essere in contraddizione con l'interesse del creditore a mantenere la riservatezza e potenzialmente segreto delle informazioni sensibili del concorrente.
- ❖ i diritti sono più stringenti e di portata più ampia rispetto a quelli previsti dal GDPR. Inoltre, dovrebbe essere chiarito in che modo l'articolo 18, paragrafo 6, CCD e l'articolo 22 GDPR sono correlati tra loro.
- ❖ rischia di aumentare le potenziali controversie tra banca e cliente.

Estinzione anticipata - contesto

La revisione della CCD arriva a valle della nota sentenza cd. «Lexitor» dell'11 settembre 2019, con la quale la CGUE ha stabilito che:

«.... l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che **il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore**»

Posizione del mondo bancario nazionale ed europeo

- ❖ Restituzione delle sole **componenti recurring** correlate cioè alla durata del contratto
- ❖ Esclusione dalla riduzione del costo totale del credito delle componenti cd. «up-front», dei costi dei terzi, delle tasse
- ❖ Regime di trasparenza precontrattuale e contrattuale che distinguesse chiaramente la natura dei costi e la loro rimborsabilità in caso di estinzione anticipata



La posizione del Parlamento



La posizione espressa dal mondo bancario italiano era stata recepita dal Parlamento europeo che aveva previsto che

“Member States shall ensure that the consumer is at any time entitled to early repayment. In such cases, the consumer shall be entitled to a reduction in the total cost of the credit, consisting of the interest and the costs for the remaining duration of the contract. **When calculating that reduction, all the costs imposed on the consumer by the creditor shall be taken into consideration, except for up-front costs, which are fully exhausted at the time of granting the loan and correspond to services effectively provided to the consumer. The up-front costs shall be adequately identified and declared in the credit agreement.**

Il Testo che sembrerebbe frutto del compromesso politico vede un art. 29 che recita

“Member States shall ensure that the consumer is at any time entitled to early repayment. In such cases, the consumer shall be entitled to a reduction in the total cost of the credit to the consumer for the remaining duration of the contract. **When calculating that reduction, all the costs imposed on the consumer by the creditor shall be taken into consideration**”.

....

Considerando 62

The consumer should have the right to discharge his or her obligations before the date agreed in the credit agreement. **As interpreted by the Court of Justice of the EU Lexitor ruling** the right of the consumer to a reduction in the total cost of the credit in the event of early repayment of the credit **includes all the costs imposed on the consumer**. The reduction in the total cost of the credit to the consumer should be proportionate to the remaining duration of the credit agreement **and should include also costs which are not dependent on the duration of the contract, including those, which are fully exhausted at the time of granting the credit.**

However, taxes and fees applied by and directly paid to a third party and which are not dependant on the duration of the contract should not be taken into consideration when calculating the reduction, as those costs are not imposed by the creditor and cannot therefore be unilaterally changed by the creditor. **Fees charged by a creditor to the benefit of a third-party should however be taken into consideration when calculating the reduction (...)**

La Decisione della Corte di Giustizia Europea sul credito immobiliare ai consumatori

Il 9 febbraio 2023 la Corte di Giustizia Europea (CGUE) si è pronunciata nella Causa C-555/21 (Unicredit Bank Austria): l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, sui contratti di credito al consumo relativi a beni immobili in uso residenziale (MCD) deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito - in caso di rimborso anticipato del medesimo – includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del contratto.

La pronuncia della Corte di Giustizia non ha impatto sull'attuale quadro normativo nazionale che già dispone il rimborso al mutuatario delle sole spese "recurring" (cioè i costi che dipendono dalla durata del prestito) in caso di estinzione anticipata (e, a maggior ragione, nel caso di operazioni di portabilità dei mutui di cui all'art. 120 quater del TUB).



L'Associazione ha sensibilizzato le Autorità nazionali al fine di rivalutare la disciplina dell'estinzione anticipata nell'ambito della revisione della Direttiva sul credito ai consumatori, nella prospettiva di una eventuale ripresa dei lavori del Trilogo. Gli esiti della questione pregiudiziale potrebbero fornire ulteriore supporto alla posizione che il settore bancario nazionale ed europeo ha rappresentato alle Istituzioni nell'ambito del negoziato sulla revisione della CCD e che va nel senso di una trasparenza pre-contrattuale e contrattuale che distingue chiaramente la tipologia dei costi (se upfront o recurring) e di una rimborsabilità delle sole componenti ricorrenti.

Passaggi rilevanti della decisione CGUE

Il diritto alla riduzione previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della MCD non è volto a mettere il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più in generale, a condizioni diverse.

Mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato.

Considerate queste condizioni, **tale diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che di terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato**”



Passaggi rilevanti della decisione CGUE

I passaggi che appaiono contestare direttamente gli assunti della decisione Lexitor, nella misura in cui la **CGUE “valorizza” il PIES** (l’informativa pre-contrattuale dei mutui) **che indica se le spese siano ricorrenti (periodiche) o una tantum.** Secondo la Corte, **siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore, nella sostanza, riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli intermediari nella loro fatturazione e organizzazione interna;**

di conseguenza il rischio di comportamento abusivo da parte del creditore, richiamato dalla giurisprudenza “Lexitor”, **non può giustificare l’inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, previsto dall’articolo 25, comma 1, della MCD (punto 36).**

Perché non operare questa distinzione nel SECCI in revisione?

Con la sentenza 263/2022, **la Corte costituzionale** ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) in materia di estinzione anticipata del credito da parte del consumatore, **limitatamente alla parte in cui per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 106/2021,** si richiamava l'applicazione delle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia e pertanto la rimborsabilità dei soli costi *recurring*.

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, pertanto ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.

Uno sguardo all'Italia

Si è sviluppata giurisprudenza nazionale a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, in particolare:

- **sulla rimborsabilità dei costi dei terzi** (a favore della rimborsabilità da parte del finanziatore, Trib. di Ferrara del 2/2/23 e Tribunale di Monza del 4/1/23); il Tribunale di Nocera inferiore riconosce invece il difetto di legittimazione passiva del finanziatore, che non deve quindi rimborsare costi del terzo, ordinanza del 5/1/2023)
- **sui criteri per il rimborso dei costi upfront** (si registra al momento un favor del criterio «pro rata temporis» Tribunale di Ferrara e Tribunale di Nocera inferiore).

Il 13 febbraio u.s. nella Conferenza dei Collegi ABF sono stati confermati i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019.

Indicazioni della giurisprudenza

Il Tribunale di Castrovillari ha accolto il ricorso in appello della banca, riformando la sentenza di primo grado e quindi **respingendo la domanda del consumatore volta ad ottenere la restituzione dei costi una tantum** (up-front) a seguito di estinzione anticipata del contratto di finanziamento rimborsabile tramite cessione del quinto della retribuzione.

Il Tribunale, in veste di giudice di appello, pur richiamando la decisione della Corte Costituzionale n. 263/2022, ha statuito che la recente sentenza emessa dal CGUE nel giudizio C-555 rappresenta un superamento della ben nota sentenza Lexitor.



Per concludere

Grazie per l'attenzione